Documento 15/11/1994 SENTENZA

Fonte CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE

Tipo Documento SENTENZA

Numero 9596

Data 15/11/1994

Riferimento

Note PARTE INTERO TESTO

Allegati

Titolo POTERE DISCIPLINARE - STRUTTURA ALBO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - MANDATO DI CATTURA - SOSPENSIONE DALL'ALBO - SUCCESSIVA CUSTODIA CAUTELARE PREVISTA DALLA NUOVA LEGGE - STESSI EFFETTI

Testo La sentenza e' così motivata:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

-- Con provvedimento notificato il 3 luglio 1992 il Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Vicenza decretava la sospensione cautelare dell'ing. Facco dall'albo professionale per il periodo dal 10 al 22 giugno 1992, coincidente con il periodo in cui costui era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare su provvedimento del G.i.p. di Venezia.

Il consiglio dell'ordine si richiamava, per l'adozione della sanzione, all'art. 46, 1ø comma, r.d. 2537/25 (regolamento della professione di ingegnere), estendendone il disposto, riferito al mandato di cattura, di cui al vecchio codice di procedura penale, alla misura della custodia cautelare, prevista nel nuovo.

Avverso tale provvedimento sanzionatorio l'ing. Facco proponeva tempestivamente ricorso al Consiglio nazionale degli ingegneri, assumendo che erroneamente l'ordine provinciale gli aveva irrogato la sospensione poiché, ai sensi del citato art. 46, la predetta sanzione disciplinare era prevista soltanto in caso di condanna dell'imputato ed anche perché sostanzialmente diversa era la natura del mandato di cattura esistente all'epoca dell'emanazione della legge professionale, previsto dal codice di procedura penale allora vigente, rispetto alla natura della custodia cautelare nei confronti del c.d. indagato.

Affermava il Facco che all'udienza davanti al Consiglio nazionale degli ingegneri esso ricorrente aveva anche eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 46, poiché l'automaticita' del provvedimento sanzionatorio di cui alla norma e' in contrasto con il principio di razionalità per cui le misure adottate devono essere adeguate alle diverse situazioni di fatto.

Precisava di aver, altresì, chiesto al Consiglio nazionale - qualora alla norma avesse riconosciuto carattere legislativo - la rimessione della questione proposta alla Corte costituzionale; per il caso, invece, che avesse ritenuto il carattere regolamentare della norma, l'annullamento della medesima per l'illegittimita'.

Con decisione del 21 luglio 1993, notificata l'8 ottobre 1993, il Consiglio nazionale degli ingegneri respingeva il ricorso.

Riteneva il consiglio che la privazione della liberta' personale fa venir meno in ogni caso, e sia pure temporaneamente, un requisito essenziale per l'iscrizione all'albo.

Riteneva, altresì, privo di fondamento l'assunto che mandato di cattura e ordine di custodia cautelare avessero natura diversa.

In particolare osservata che le modifiche apportate in materia di custodia preventiva avevano ad oggetto le modalita' ed i limiti di esercizio del potere del giudice e non anche la misura in sé considerata.

Il nuovo codice, accentuando gli aspetti garantistici, aveva, cioe', disciplinato diversamente l'esercizio del potere del giudice, lasciandone tuttavia inalterata la regolamentazione degli effetti.

Erano stati, cioe', mutati i presupposti e divenute piu' severe le condizioni di emanazione della misura restrittiva della liberta' personale; misura che, pero', era rimasta invariata negli effetti e nella ragione ispiratrice, a nulla rilevando che la misura cautelare potesse essere irrogata nei confronti di colui che, pur essendo sottoposto ad indagini, non avesse ancora assunto la veste di imputato.

Nel caso di specie per consentire l'applicazione dell'art. 46 - ad avviso del Consiglio nazionale era sufficiente una opportuna operazione ermeneutica, riconducibile allo schema della interpretazione estensiva.

Propone ricorso alle sezioni unite di questa corte l'ing. Facco, deducendo un unico, articolato motivo di censura. Gli intimati non si sono costituiti.

MOTIVI DELLO DECISIONE.

--(OMISSIS).

Il primo rilievo va, dunque, respinto.

Con la seconda censura il ricorrente assume che il menzionato art. 46 r.d. 2537/25 riguarda solo i casi di condanna (che, nel caso di specie, e' mancata) e si riferisce, comunque, solo al mandato di cattura e non alla custodia cautelare.

La doglianza è infondata. L'art. 46 recita testualmente: "Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la

sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca".

Orbene, dal testo letterale emergono chiaramente due ipotesi: la prima presuppone la condanna e prevede - per il consiglio - la scelta tra cancellazione e sospensione; la seconda riguarda l'emissione del mandato di cattura e ad esso ricollega la sospensione per il tempo corrispondente. La prima e', dunque, sanzione disciplinare; la seconda ha finalita' cautelari ed e' ispirata all'esigenza - come avanti gia' detto - di adeguare la situazione di diritto (sospensione temporanea dall'esercizio della professione) e quella di fatto (impossibilita' di tale esercizio da parte del professionista in stato di cattura).

In questa prospettiva il passaggio dal sistema di mandato di cattura (previsto nel codice di procedura penale ora abrogato) a quello della custodia cautelare (previsto nel codice di procedura penale vigente) non incide sulle finalita' della norma.

Come correttamente esposto nella decisione impugnata, con l'avvento del nuovo codice di procedura penale, sono stati accentuati gli aspetti garantistici: si e', cioe', disciplinato l'esercizio del potere del giudice, ma inalterata e' rimasta la regolamentazione degli effetti.

Sono divenute piu' severe le condizioni di emanazione della misura restrittiva della liberta' personale, che, però, e' rimasta invariata negli effetti e nella sua ragione ispiratrice.

Trattasi, dunque, di una corretta interpretazione della norma da parte del Consiglio nazionale, non gia' dell'applicazione di essa per analogia come erroneamente assume il ricorrente.

Pertanto, non ravvisandosi nella predetta interpretazione errori di diritto, anche il secondo riiievo va respinto.

Con il terzo, il ricorrente si duole che il Consiglio dell'ordine gli abbia comminato la sospensione quando il periodo di custodia cautelare era ormai trascorso, e quindi in violazione sempre del citato art. 46, che consente la "sospensione" fino alla revoca del mandato di cattura (ora del provvedimento di custodia cautelare)

Anche tale censura non ha fondamento. Emerge chiaramente dalla decisione impugnata che il Consiglio dell'ordine degli ingegneri della provincia di Vicenza ebbe a comminare la sospensione temporanea dalla professione dell'ing. Facco per il periodo nel quale lo stesso era stato soggetto alla custodia cautelare in carcere su ordinanza del G.i.p. di Venezia, e cioe' dal 10 al 22 giugno 1992, e limitatamente a tale periodo di restrizione della liberta' personale.

Al riguardo va precisato che non rileva che, come afferma il ricorrente, la sospensione dall'albo sia stata disposta nel luglio del 1992: la sospensione cautelare si riferiva al periodo di detenzione, come prevede la norma, impedendo che l'ing. Facco nel periodo predetto (e soltanto in esso) avesse potuto svolgere attività professionale (ad esempio:firma di progetti), in violazione di legittime ragioni di cautela.

La terza censura va, dunque, anch'essa respinta.